

Diritti umani, tortura e violenza strutturale in Italia Per un rinnovato impegno dell'antropologia applicata

Lia Giancrisofaro

Human rights, torture and structural violence in Italy. The applied anthropology renews its commitment

Abstract

In Italy, public authorities entrusted with the management of public conflict have to face the embarrassing fact that, at present, the State suspends its judgment on police exercising violence on defenseless citizens. The international system produces mutual commitments in order to avoid the use of terror and torture, and it is now accepted that the terrain of peace operations is directed not only toward physical issues, but also towards communities, which can be managed with the help of dialogic tools, recognizing to the military body the function of social change agent. The military corps must therefore follow paths which differ from the “traditional training”, finding an ally in the socio-anthropological training. To rethink the role of armed forces and their ability to act in the complexity, in Italy the agents need to understand that their values and goals are not shared, so that they can dialogue with different cultural systems, instead of using coercive means. Italian anthropology has introduced a broad set of changing analytical perspectives requiring new theoretical and methodological instruments fit for the study of emergency and not only ordinary social and cultural contexts. Socio-anthropological science is public, therefore it could be operating in those new formats, acquiring the added value of *applied anthropology*.

Keywords: Human rights, government, torture, applied anthropology

Lo stato di eccezionalità del G8 a Genova: il cortocircuito semiotico di Bolzaneto 2001

Sui fatti di Bolzaneto, e su come la loro analisi giuridica portò alla definizione di episodi di tortura, esiste una sorta di etnografia indiretta, rappresentata dai documenti processuali. Personalmente, ho trovato utile il riesame – fatto a freddo – della documentazione testimoniale già esaminata e discussa nel processo di primo grado a carico di quanti erano imputati di detti fatti di violenza. Il riesame fu svolto dal magistrato competente, Roberto Settembre; attualmente, possiamo conoscere i retroscena di queste “violenze di Stato” perché il magistrato, una volta uscito dal ruolo a causa del pensionamento, ha legittimamente dato alle stampe il percorso giuridico e scientifico attraverso il quale ha definito il trattamento dei manifestanti presso la caserma di Bolzaneto come “tortura” e in quanto tale “non punibile dallo Stato italiano” (Settembre 2014). Ma andiamo per gradi.

La sigla del G8, unita ai nomi della Scuola Diaz e della Caserma di Bolzaneto, evoca una delle pagine “ufficialmente negative” della storia recente, laddove lo *stato di eccezionalità* dell’appuntamento di Genova del 2001 giustificò la più grave sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale (dalla *Proposta d’inchiesta parlamentare sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 - Relazione*, Camera dei Deputati, 24 luglio 2007). I fatti accaddero a Genova a partire da giovedì 19 luglio sino a domenica 22 luglio 2001, contestualmente allo svolgimento della riunione del G8. Durante la riunione dei capi di governo dei maggiori paesi industrializzati, i movimenti no-global e le associazioni pacifiste, esattamente come ognuno si aspettava e temeva, diedero vita a manifestazioni di dissenso, degenerate in gravi tumulti di piazza, con scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti. La morfologia della città, malgrado le misure di sicurezza, non era idonea a garantire una efficace gestione dell’ordine pubblico: una sorta di “richiamo della coscienza” aveva attirato circa 50.000 attivisti del movimento no-global, il quale si era coagulato a Seattle (30 novembre 1999, conferenza dell’Organizzazione Mondiale del Commercio). Nel 2001, manifestazioni e scontri si erano verificati il 27 gennaio a Davos, in occasione del Forum Economico Mondiale, dal 15 al 17 marzo a Napoli e il 15 giugno a Göteborg, per il summit europeo. Le proteste miravano a portare all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale il problema del controllo dell’economia da parte di un gruppo ristretto di potenti che, forti del peso economico, politico e militare dei loro paesi, si ponevano come autorità mondiale rispetto alle sovranità nazionali dei singoli paesi. Inoltre, si contestavano le politiche e le ideologie neoliberiste adottate dalle organizzazioni sovranazionali come l’Organizzazione Mondiale del Commercio e il Fondo Monetario Internazionale. La marcia dei 50.000, nel giorno di apertura, si snodò per Genova senza problemi, ma a partire da venerdì 20 luglio gli scenari cambiano bruscamente. Le pacifiche “tute bianche” e i militanti del Genoa Social Forum (GSF), ovvero un organismo temporaneo con ruolo di coordinamento fra soggetti di diverse nazionalità intenzionati a manifestare pacificamente a Genova, marciarono verso la zona rossa lungo le strade devastate dagli anarchici e la polizia si scontrò duramente con essi, mentre in periferia i black block – anarchici e movimenti a essi affini – distruggevano tutto quello che trovavano. L’imponente manifestazione dei pacifisti si trovò stretta tra le cariche delle forze dell’ordine e la violenza dei Black Block e la guerriglia si estese a tutta la città con un bilancio di centinaia di feriti e di arrestati. Nella notte, le forze dell’ordine fecero irruzione negli edifici che temporaneamente ospitavano un dormitorio di manifestanti e il centro stampa del GSF: il blitz portò 93 fermati, 66 feriti e uno scambio di accuse violentissimo tra forze dell’ordine e GSF. Molti dei fermati furono condotti alla caserma di Bolzaneto, dove subirono atti di violenza da parte di elementi delle forze dell’ordine. Così, l’evento preparato a Genova, anziché esprimere l’inclusione sociale e la capacità negoziale di una democrazia partecipativa – quella italiana – che entrava nel gruppo delle nazioni più potenti del Pianeta, si trasformò in una battaglia con un morto, molti feriti, una città devastata e un

intervento notturno inadeguato da parte delle forze di sicurezza, il quale merita la riflessione antropologica. Infatti, all'ingresso della caserma di Bolzaneto, molte persone fermate, pur essendo inermi e indifese, furono accolte dal grido "benvenuti ad Auschwitz" e, a partire da quel momento, subirono un'azione sistematica di crudeltà, umiliazione e tortura (Settembre 2014).

Quella specie di *violenza rituale* esercitata in nome dello Stato lasciò traumi indelebili nei manifestanti che, pur essendo estranei agli scontri o solo marginalmente coinvolti, erano capitati nelle retate e si erano ritrovati dentro i cellulari. Nei giorni seguenti i fatti di Genova, la stampa internazionale, disinteressandosi dei mediocri risultati del vertice ufficiale, diede molto rilievo agli incidenti, definendo l'irruzione nella scuola Diaz e gli episodi di Bolzaneto come *degni di una dittatura*. D'altronde, la cultura umanitaria e buona parte del discorso politico internazionale considerano le manifestazioni pubbliche e contemporanee della violenza come un retaggio di irrazionalità che stride scandalosamente con le conquiste della civiltà, secondo una sorta di visione cumulativa e progressista della storia. I rappresentanti dello Stato denunciati per violenze furono indagati e processati ma, in primo grado, ottennero la riduzione dei capi di imputazione da 120 a circa 30. Il Procuratore della Repubblica, gli imputati e le parti civili fecero appello e il compito di riesaminare la documentazione fu affidato, appunto, a Roberto Settembre, il quale precedentemente si era dovuto occupare della custodia cautelare dei *Black Block* che avevano realmente commesso atti di violenza a Genova. Quello contro le forze dell'ordine fu un riesame della documentazione che era stata esaminata e discussa nel processo di primo grado. Il giudice ricostruì i fatti in modo minuzioso e nel 2012 consegnò una lunga e dettagliata sentenza di condanna, la quale sottopose all'amministrazione giudiziaria e allo Stato Italiano un fatto inquietante: le violenze perpetrate a Genova nella Caserma di Bolzaneto contro cittadini indifesi, nonché la difficoltà di giudicarle col loro nome, conclamavano che, nonostante i numerosi impegni internazionali presi, in Italia non esisteva – e tuttora non esiste – il *reato di tortura* (Settembre 2014). Malgrado queste difficoltà, la sentenza di appello riconobbe l'esistenza di quasi tutti i 120 capi di imputazione, confermati dalla Cassazione in data 10/5/2013. Tuttavia, a causa della facile strumentalizzazione politica e della conseguente confusione pubblica indotta dai mass media, le scriminanti giuridiche raramente furono colte nella loro pericolosità per ogni comune cittadino che, con lealtà e con spirito pacifico, intenda avvalersi del diritto di manifestare il proprio dissenso. Le strumentalizzazioni politiche, in taluni casi, consolidarono l'idea che i processi contro quanti, tra le forze dell'ordine, avevano oltrepassato la linea invisibile della legalità, fossero invece finalizzati ad assolvere i pericolosi sovversivi che si erano resi responsabili della gravissima rivolta incendiaria la quale, nella straordinarietà del G8, avevano espropriato i genovesi della loro ordinaria vita civica, ledendone diritti materiali e morali.

Ricostruzione processuale degli episodi di tortura, decostruzione della governamentalità nazionale

Attraverso l'analisi dei documenti, il magistrato è entrato mentalmente nelle situazioni verificatesi nella Scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto, mettendosi nei panni dei cittadini fermati e ricostruendo i fatti in modo oggettivo, depurato dalla retorica e dalle banalità. Ripercorrendo gli eventi, attraverso l'insieme delle narrazioni processuali e delle storie ricostruite, così come si è formato nella mente del giudice, si forma nel cittadino stesso il convincimento che, al di là di ogni ragionevole dubbio, nella Scuola Diaz e nella Caserma di Bolzaneto sia stato costruito in modo deliberato e consapevole un sistema violento e concentrazionario (Settembre 2014: 64). Per i poliziotti e i carabinieri coinvolti, gli arrestati erano tutti "ebrei" e "comunisti": un approccio ideologizzato e allarmante da parte di una categoria che dovrebbe garantire l'ordine sì, ma anche la legalità. La sub-cultura totalitaria dei torturatori si esprime nelle canzoni fasciste, nel considerare "troie" tutte le donne solo in quanto manifestanti di sinistra, nel cagionare gravi sofferenze fisiche e morali, nel far gravare su tutti gli arrestati la minaccia della morte. Un rito di violenza fondato sul mito di fondazione dello Stato fascista e totalitario, su argomentazioni naturalizzanti e sulla costruzione ideologica di categorie sociali negative nelle persone degli arrestati. I fermati diventarono vittime delle umiliazioni più estreme e, per dirla con Hannah Arendt e Foucault, i dissenzienti furono alienati del loro stesso corpo, le coscienze vennero annientate come requisito necessario al dominio totale. Il terrore fu strumento e condizione di questa assurda forma di governo provvisorio e anti-storico, esercitato nel nome della Repubblica Italiana. Gli atti processuali documentarono urla "disumane", volti fratturati, terrorizzati e marchiati col pennarello, denti rotti, teste sanguinanti, corpi nudi, sporchi e contusi, divenuti arena di una nuova governamentalità nazionale. Con la rimessa in libertà, le giovani vittime, italiane e straniere, sperimentarono la persistenza del trauma subito, ritrovando con fatica una vita normale e confrontandosi con una nuova, permanente visione del mondo, basata sulla mancanza di fiducia nello stato di diritto e sull'incorporazione della disuguaglianza: nei corpi, divenuti il memoriale della sopraffazione di Stato, il dolore aveva scatenato la crisi della presenza in senso demartiniano, agendo sui processi di incorporazione del mondo (Pizza 2005: 99-102). In antropologia sociale, questo tipo di sofferenza si chiama *violenza strutturale* e stimola la produzione di pratiche di adattamento culturale (Quaranta 2006).

Il processo di revisione non esondò dal compito di un magistrato, vincolato a esaminare le responsabilità individuali; per questo motivo, il giudice Settembre, nella sua ricostruzione, si tenne opportunamente alla larga da massimalismi e giudizi che esulavano dal dato storico. Semmai, istituire una commissione di inchiesta e di discussione politica sarebbe stato compito del Parlamento: ma questo si guardò bene dal farlo, lasciando che la fattispecie della tortura restasse in una sorta di zona grigia del diritto penale, mentre molti reati commessi alla Scuola Diaz e alla Caserma di

Bolzaneto cadevano in prescrizione. Le vicissitudini processuali durarono 13 anni e impegnarono notevoli energie ma, nonostante la buona volontà degli organi giudicanti, molti tra i responsabili sfuggirono alla giustizia, insomma non risarcirono la collettività della loro condotta violenta. Molti di quei reati, insomma, caddero in prescrizione perché non furono chiamati con il loro nome: torture. Lo stesso accadde anche in altri casi di palese responsabilità delle forze dell'ordine, a cui le istituzioni non riuscirono a dare una risposta adeguata. Il nostro Paese, infatti, ratificò la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura nel 1988, senza peraltro inquadrare come reato gli eccessi e gli abusi delle forze dell'ordine contro le persone arrestate. Da molti anni, dunque, esiste una lacuna normativa che non è andata certo a beneficio della centralità delle forze dell'ordine nella loro funzione di sicurezza e protezione dei cittadini, e tale lacuna risulta tuttora non del tutto colmata. Dopo il fallito tentativo della XVI legislatura, un nuovo disegno di legge sul reato di tortura fu finalmente presentato. La discussione al Senato, iniziata nel 2013 in seno alla Commissione Giustizia, si è conclusa con l'approvazione di un testo unico assai ridotto rispetto alla sua portata iniziale: una mitigazione di effetti che, in caso fosse il frutto di una politica di "indulgenza" per le difficili condizioni in cui operano oggi le forze dell'ordine, sarebbe da considerare come la soluzione meno adeguata all'entità del problema stesso, a meno che lo Stato italiano non ritenga di volersi de-qualificare al livello di paese instabile e "di frontiera". In effetti, senza arginare la violenza esercitata in nome dello Stato, la *violenza strutturale* viene automaticamente riconosciuta come parte del Paese, che dunque avalla, presso la popolazione, la produzione di pratiche di adattamento, le quali aggirano e squalificano i diritti costituzionalmente garantiti. A riprova di ciò, il 7 aprile 2015 la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia non solo per le torture commesse ai danni di uno dei manifestanti – il quale appunto si sentì costretto a fare ricorso alla giustizia europea – ma anche perché il Paese non ha una legislazione adeguata a punire la violenza esercitata in nome dello Stato. Il blitz della polizia alla scuola Diaz la notte del 21 luglio 2001 fu "tortura conclamata" e, a causa di ciò, lo Stato italiano violò la *Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti* (2002), art. 3.

La Corte di Strasburgo, riconoscendo il "carattere strutturale" di questo problema, ha invitato l'Italia a stabilire un quadro giuridico adeguato attraverso disposizioni penali efficaci; a munirsi di strumenti legali in grado di punire adeguatamente i responsabili di atti di tortura o di altri maltrattamenti; a impedire ai responsabili di beneficiare di misure in contraddizione con la giurisprudenza della Corte stessa. Accanto a questo, l'antropologia culturale potrebbe dare un importante contributo analitico sulla situazione della governamentalità del Paese. Oltre ad adeguare il codice penale, sarebbe urgente quanto necessario decostruire e storicizzare l'immagine che nel 2001 quell'insieme di poliziotti, carabinieri e operatori sanitari vollero dare di loro stessi e della loro funzione pubblica, interpretando alla lettera la sub-cultura totalitaria che alligna nei luoghi di formazione

dei corpi di sicurezza e le storiche tare dello Stato italiano, fin dalle sue origini sospettoso e ostile nei confronti dei governati. Si tratta di temi che rientrano nel rapporto tra violenza e costruzioni identitarie, e non basta considerare questi fenomeni come ideologie imposte dall'alto, in quanto essi plasmano a fondo la costituzione antropologica, culturale, emozionale e corporea di determinati gruppi sociali (Appadurai 1996). Altre letture propongono di scandagliare anche la parte latente della complessa vicenda della tortura contro coloro che manifestarono in occasione del G8 a Genova: per esempio, una tesi "complottoista" suggerisce l'esistenza di un coordinamento tra forze dell'ordine italiane e straniere il quale, volendo definitivamente disinnescare la contestazione dei summit internazionali, nel G8 di Genova raggiunse il suo scopo distribuendo intimidazione e avversione nei confronti dei movimenti no-global. In effetti, a Genova l'incontro dei capi di governo dei maggiori paesi industriali doveva avere come oggetto decisioni riguardanti il mondo intero, incassando la dura contestazione da parte di movimenti di varia natura, i quali accusavano la politica di assecondare un sistema economico che, ormai globalizzato e orientato alla massimizzazione del profitto, calpesta i diritti e dignità delle persone. Il potere economico, istituzionalizzato negli Stati, si confrontava insomma con gruppi che, dal basso, negavano tale potere con toni anche violenti. Il significato politico dello scontro era chiaro a tutti: in tal senso, non è del tutto infondato ritenere che lo Stato italiano, attraverso la pubblica sicurezza, sia intervenuto con forza per reprimere comportamenti pericolosi ed eversivi non tanto per l'assetto contingente del governo dell'epoca, quanto per l'essenza stessa del potere statale. Secondo questa logica, i comportamenti violenti addebitati ai singoli componenti delle forze dell'ordine potrebbero essere stati l'espressione sistematica di decisioni assunte in sedi superiori. Nel giro di alcuni anni, la profonda crisi del sistema neoliberista, il crollo delle sue fragili impalcature impiantate nei flussi della finanziarizzazione, mostrarono la ragionevolezza dei movimenti di denuncia e istanza sociale. Nel 2009, in piena crisi finanziaria globale, il G8 successivo ai fatti di Genova si svolse nuovamente in Italia, stavolta tra le macerie dell'Aquila terremotata: la regia governativa inserì magistralmente quel rito di ostentazione del potere globale all'interno dello "stato di eccezionalità" in vigore nel contesto aquilano, e i grandi del mondo uscirono legittimati e paternalizzati dall'uso politico del dramma umano. L'obiettivo fin troppo evidente fu quello di occultare la crisi e l'insostenibilità dei paradigmi dominanti, riposizionando la sfida in uno degli spazi più impregnati di quello stato d'emergenza permanente nel quale la pienezza del potere appare nella sua forma elementare e fondativa, ovvero con gli abiti della forza, stavolta opportunamente declinata in modo caritatevole, umanitario e solidale (Ciccozzi, 2013).

In quel caso, venne costruito un equilibrio semiotico assai sottile, auto-alimentato dallo spettacolo del *sacro corpo* dei grandi del mondo che, con l'elmetto, passeggiavano nella città distrutta, attivando la macchina internazionale della beneficenza come un simbolico colonialismo globale degli stati-nazione contro una

popolazione minoritaria, inerme e non più autosufficiente. A differenza di quanto accadde nel 2001, da parte degli antropologi non fu difficile, in quella occasione, attribuire significati alla violenza egemonica e cercare di comprenderla come costitutiva di una teoria della società e della cultura. Nella sede del presente articolo, comunque, non è possibile perlustrare un quadro socio-politico così ampio, dunque torniamo al possibile contributo culturalista in ambito governativo. L'etnografia, mettendo a nudo la relazione che lega violenza e diritto, evidenzia, al tempo stesso, la congenita fragilità dello stato di diritto, come deducono gli studi antropologici, i quali analizzano la cultura occidentale e la formazione tardo-novecentesca di una memoria della Shoah come tema portante della coscienza contemporanea (Dei 2005: 6). Del resto, il concetto di crudeltà è relativo, e va storicizzato sull'articolo 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che, recitando come nessun individuo possa essere sottoposto *a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti*, indica non solo la regola fondamentale della progressiva messa al bando di pratiche crudeli, inumane e degradanti, ma diviene parte attiva di una più complessa storia della concezione moderna e secolare di cosa significhi essere *veramente umani*. La coscienza moderna, infatti, considera il dolore inflitto "senza giusta causa" – per esempio nel caso di un'operazione chirurgica – come riprovevole, quindi moralmente condannabile. È questo atteggiamento nei confronti del dolore che ci aiuta a definire il concetto moderno di umanità e disumanità, ovvero crudeltà (Asad 2005).

I processi storici di costruzione delle società tendono all'eliminazione della crudeltà attraverso la diffusione di pratiche legislative, amministrative ed educative, che si basano sulla categoria moderna di diritto consuetudinario. La persistenza della "torturabilità" in Italia, intesa come violenza sanguinaria tollerata dalle autorità pubbliche e coperta da una retorica della negazione, contiene giudizi preziosi riguardo al processo di modernizzazione ancora in atto presso parte delle istituzioni (Latour 2009). Così, quando la violenza strutturale diventa non solo leva di accumulazione di capitale, ma anche spazio di aggressione fisica, si manifesta la violazione degli stessi dispositivi ideologici e paternalisti nei quali prese senso e significato un evento internazionale come il vertice del G8. Nel caso di Genova, il dissenso prese pubblicamente corpo e, nel campo aperto delle biopolitiche, la rivolta si manifestò dapprima a partire dai manifestanti, estendendosi – una volta diffusasi la narrazione ufficiale della perpetrazione di torture e violenze ai danni di manifestanti inermi – all'opinione pubblica e agli stessi presunti "beneficiari" di tale sforzo politico e governativo. Queste condizioni particolari non sono poi così rare. In occasione delle vicende processuali di Genova, la violenza strutturale generò un'autoriflessione sulla condizione umana, una riemersione del dissenso, uno sgretolamento delle logiche razionali e cumulative del *progresso inarrestabile*, e una diffusa messa in discussione della necessità di un controllo sociale e dell'indulgenza verso quanti, tra le forze dell'ordine, non erano stati adeguatamente preparati ad affrontare le difficoltà. Nella ritrovata consapevolezza della fragilità della persona che

si trova al posto sbagliato nel momento sbagliato, le ricchezze emozionali sepolte nella frenesia della quotidianità ritornano centrali e, se non opportunamente mediate, possono radicalmente mettere a rischio la governamentalità (Foucault, 1976). D'altronde, la verità processuale, come tutte le verità, è il frutto di una contrattazione di narrazioni, e in questo caso la ragion di Stato, in Italia, andò incontro a un clamoroso fallimento. Andando oltre il singolo problema, la lezione finale della ricostruzione dei fatti di Bolzaneto è che soltanto stimolando la riflessione e il confronto democratico sarà possibile superare le trappole delle ideologie e affrontare la realtà con un maggiore senso di responsabilità. L'emergere della verità processuale ha una funzione che, oltre che giuridica, è culturale, costruendo essa una memoria collettiva ufficiale, stabilendo essa una versione dei fatti ormai riconosciuta a livello europeo e mondiale. Con la sentenza definitiva, malgrado tutto, è emersa una responsabilità morale dello Stato che persiste fino alla data odierna e che solo l'auspicata previsione della fattispecie criminale della tortura potrà, sia pur tardivamente, riscattare.

Antropologia della verità processuale e ipotesi di riflessività antropologica tra le forze dell'ordine

Gli organismi demandati alla gestione del conflitto pubblico e della pace armata, in Italia, devono affrontare, con inevitabile imbarazzo istituzionale, il fatto che, allo stato attuale, si sospenda il giudizio sulle forze dell'ordine che esercitino atti di violenza su cittadini inermi. Tra gli osservatori sociali, a questo punto, persino un'antropologia concentrata sulle strutture piuttosto che sugli eventi non può più fare a meno di considerare l'ipotesi di una maggiore riflessività tra le forze dell'ordine, anche perché la natura etnica, politica e identitaria dei conflitti chiama in causa le categorie analitiche della discriminazione e della violenza. Le categorie della discriminazione e della violenza sono attualmente al centro della riflessione antropologica non solo come "nuovo" oggetto, ma come campo decisivo per i complessivi scenari teorico-epistemologici della disciplina, così come per i problemi legati al suo "uso pubblico" (Dei 2005). L'antropologia contemporanea, in aperto contrasto con gli ideali di distacco e neutralità scientifica che avevano guidato le generazioni precedenti, cerca di coniugare il rigore della ricerca scientifica con l'impegno etico-politico, sostenendo che il primo non è veramente tale se non fa i conti "riflessivamente" con il secondo (Dei 2005: 8 ss.). Al centro di questo impegno, si collocano la denuncia e l'analisi delle forme di sopraffazione palese o "simbolica", cioè connessa alle forme del potere e ai relativi campi del sapere, secondo la lezione di teorici come Foucault e Bourdieu.

Da anni, il livello militare internazionale evita di usare il terrore, avendo ormai acquisito che il terreno umano delle operazioni di pace non è fatto solo di questioni fisiche, ma di comunità, le quali vanno apprezzate non con le armi, ma con

strumenti dialogici, riconoscendo al corpo militare la funzione sociale di agente di cambiamento. Ovviamente, perché ciò accada, i corpi militari devono percorrere sentieri formativi diversi da quelli tradizionali, trovando un alleato nella formazione socio-antropologica (Colajanni 1997). Dopo la seconda guerra mondiale, la ricerca antropologica in Italia ha progressivamente abbandonato la sua marginalità demologica, grazie anche ai suoi legami con l'antropologia europea e statunitense. Il lavoro di Ernesto De Martino è andato in questa direzione, e così ha fatto anche l'elaborazione concettuale della diversità culturale interna ed esterna, basata su una convergenza tra il pensiero di Antonio Gramsci e la prospettiva marxiana (Cirese 1973, 2006). In tal modo, l'antropologia italiana ha introdotto una vasta gamma di percorsi analitici idonei per lo studio dei contesti socio-culturali non solo "ordinari" e "domestici", ma anche politico-emergenziali (Asad 2005: 183-214). Per ripensare pubblicamente il ruolo delle forze armate e la loro capacità di intervento, gli agenti devono capire che i loro valori e i loro obiettivi non sono condivisi, dunque devono dialogare con sistemi culturali diversi, a meno che non vogliano usare mezzi costrittivi, come per esempio la tortura che, nonostante in Italia ricada in una sorta di *zona grigia* del diritto penale, nel livello internazionale è esplicitamente sanzionata. La scienza, del resto, è pubblica e andrebbe trasferita in tutte le dimensioni operative, acquisendo il valore aggiunto dell'antropologia applicata.

Certamente, un ipotetico cambio di direzione delle politiche dell'ordine pubblico – attuabile per esempio qualora esso accettasse il contributo delle scienze socio-antropologiche – dovrà evitare l'uso egemonico della scienza, ovvero l'uso del sapere a fini auto-implementativi e coloniali. Il presente discorso procede su un terreno apparentemente scivoloso e certamente si espone a critiche, in quanto propone l'uso dell'antropologia sociale a soggetti forti, come appunto le forze dell'ordine. Nel momento in cui una istituzione si serve dell'antropologia culturale, significa che essa comincia a gestire un nuovo campo del suo potere, mettendo a rischio l'etica dell'antropologo che con essa collabora. Tuttavia, considerando, ottimisticamente, l'esistenza di soluzioni di prevenzione e responsabilizzazione per ogni ipotetico abuso di ruolo, la formazione socio-antropologica presso le forze dell'ordine risulterebbe più utile che dannosa per la collettività, contribuendo a salvare vite umane e a evitare la perpetrazione di una violenza strutturale, secondo quanto persegue il diritto internazionale (Simons 1998). Si tratta di un discorso chiaramente etico: l'antropologia applicata è antropologia dell'attualità, delle emergenze del momento, e che il problema della tortura in Italia sia ancora drammaticamente presente viene confermato dal fatto che essa è ancora ritenuta, da parte delle istituzioni che in Italia sono demandate all'ordine e al controllo, come una strada percorribile in caso di sommossa. Al contrario, per le situazioni di insurrezione popolare e disordine – dette *no peace, no war* – altri governi, come quello statunitense, da molti anni prevedono complessi programmi di sostegno che impiegano professionisti delle scienze socio-culturali (antropologi, sociologi, politologi, mediatori culturali e linguistici) con l'obiettivo di fornire alle forze

dell'ordine gli strumenti utili a una comprensione della popolazione locale, cioè il *terreno* nel quale sono chiamati a confrontarsi e ad agire. Presso i corpi militari USA, il cosiddetto HTS (Human Terrain System) si configura come una sorta di manuale della contro-insorgenza attraverso il quale i militari si sostituiscono al governo locale agendo come formatori, ingegneri, medici, agronomi, psicologi, manager dello sviluppo locale, coltivando le relazioni sociali in modo positivo, sostenibile e rivolto – perlomeno in apparenza – verso l'autonomizzazione della popolazione stessa. Il mondo militare attraversa, in generale, una fase di cambiamento – si pensi al passaggio dalla leva costringente alla leva volontaria, o alla regolamentazione del rifiuto di eseguire l'ordine del superiore – e meriterebbe, per quanto concerne la sua grammatica interna e la sua retorica esterna, una maggiore attenzione etnografica da parte dell'antropologia culturale italiana, la quale, negoziando la sua azione riflessiva e dando suggerimenti trasformativi, certamente non rischierebbe di perdere la sua etica professionale. Semmai, criticare la cultura governativa da un'ottica purista e fine a se stessa sarebbe espressione di uno stile auto-referenziale che un'antropologia contemporanea non può permettersi di condividere. Come già indicava Gramsci attraverso la figura dell'intellettuale organico, la critica culturale ha senso solo se è effetto di una postura attiva e riformista “dal basso”, nonché il prodotto di una analisi culturale ed etnografica che, in questo campo, è quanto mai urgente.

I conflitti regionali detti a “bassa intensità”, così come gli scontri etnici o religiosi, le “guerre sporche” e la violenza di stato, la pratica sistematica del terrorismo cancellano progressivamente il confine tra guerra e non guerra, tra militari e civili, tra “normalità” dei rapporti sociali e straordinarietà o emergenza dello stato di guerra. Nei conflitti di inizio millennio, come è noto, gran parte delle vittime sono civili, colpire e terrorizzare le popolazioni non è più un effetto collaterale, e il monopolio statale della violenza si è allentato a fronte della proliferazione di gruppi armati paramilitari. Ma, grazie alla cosiddetta *astuzia dell'irrazionalità*, la quotidianità si re-inventa, giorno dopo giorno, attraverso strategie adattative di ricombinazione di strutture e regole, strumenti e coordinate preesistenti e in buona parte ineludibili, ma comunque modificabili, pertanto addomesticabili e umanizzabili (Bausinger 2014). Negoziare produttivamente la prosa quotidiana tra gli attori che interagiscono tra di loro rende ordinario e gestibile l'incontro interculturale straordinario che, in quanto tale, tende a scatenare l'agitazione in modo apparentemente ingestibile, come è successo nel 2001 in occasione della manifestazione pacifica contro il G8 a Genova. In un mondo culturalmente complesso, le forze dell'ordine sono chiamate a essere responsabili e mature, sono chiamate a implementare una narrazione ordinaria, a cercare il minimo denominatore possibile, piuttosto che esacerbare le differenze culturali e renderle incolmabili. Una massa crescente di ricerche nel campo della mediazione socio-culturale indica approcci validi, come prestare attenzione alle differenze, alimentare un senso di appartenenza in una vasta gamma di persone e nominare più responsabili in campo, ognuno impegnato nel conseguimento di obiettivi specifici. Nonostante le buone

intenzioni non siano sufficienti a garantire il successo, questo *work in progress* può essere interpretato come un trend positivo. Per le forze dell'ordine, così come per gli antropologi culturali, un modo di essere-nel-mondo che veicola espressioni troppo specifiche nei processi di costruzione della realtà sociale rischia di consolidare una routinizzazione, tecnicizzazione, sclerotizzazione (Foucault, 1976; Beck, 2010). La via d'uscita può – e deve – essere ritrovata in un rinnovato incontro sul terreno delle relazioni. L'antropologia applicata, intesa come impegno sociale di una pratica quotidiana di relazione all'altro, mostrerebbe anche in questo campo tutte le sue potenzialità di costruzione e ri-costruzione della socialità, affrancando la disciplina dal ruolo al quale spesso la si è voluta destinare: strumento del colonialismo ieri e della salvaguardia della diversità culturale oggi, o semplice, innocuo e autoreferenziale esercizio intellettuale che finisce con l'essere funzionale allo status quo. Nel difficile campo della consulenza alle forze dell'ordine, l'antropologo culturale potrebbe esprimere un suo radicale ed estremo impegno, sociale e politico, di assistenza e agevolazione presso la comunità all'interno della quale si trova a vivere (Palmisano 2011, 2012).

Una nota finale: l'approccio dialogico auspicato dal presente saggio è messo a dura prova dai recenti riposizionamenti politici della questione in Parlamento. Infatti, nelle more della nostra pubblicazione, il testo di legge (attualmente all'esame della Camera dei deputati) è stato radicalmente modificato dal Senato. Certamente, l'esplicita previsione del reato di tortura corrisponde all'obbligo giuridico internazionale (in particolare, alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1984, ratificata dall'Italia ai sensi della Legge 498/88) ma, nell'impostazione della fattispecie, si prevede che il reato di tortura sia un reato generico, e non proprio, del pubblico ufficiale. Inoltre, per la qualificazione di una condotta come tortura, si richiedono più violenze, più minacce, e gravi, o crudeli. Infine, per l'integrazione della fattispecie è necessario che violenze e minacce cagionino acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico, il fatto deve essere commesso mediante più condotte o deve in ogni caso comportare un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Questi elementi rendono il testo di difficile applicazione e non molto aderente sia alla Convenzione del 1984, sia pure alla Costituzione, per la quale in Italia “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà” (art. 13, comma 4). In riferimento al testo attualmente all'esame della Camera, il 16/6/2017 è intervenuto perfino il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, sottolineando che per alcuni aspetti creerebbe “potenziali scappatoie per l'impunità”, in contrasto con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, le raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.

Bibliografia

Appadurai A., 1996

- *Modernity at large*, University of Minnesota Press, Minneapolis

Asad T., 2005

- *Tortura e trattamenti crudeli, inumani e degradanti*, in F. Dei, a c. di, *Antropologia della violenza*, Meltemi, Roma

Bausinger H., 2014

- *Quotidianità come esperienza culturale*, a c. di Vincenzo Martella, CISU, Roma

Beck U., 2010

- *Potere e contropotere nell'età globale*, Roma-Bari, Laterza

Ciccozzi A., 2013

- *Parola di Scienza. Il terremoto dell'Aquila e la Commissione Grandi Rischi, un'analisi antropologica*, Derive e Approdi, Roma

Cirese A.M., 1973

- *Cultura egemonica e culture subalterne*, Palermo, Palumbo

Cirese A.M., 2006

- *Dislivelli di cultura e altri discorsi inattuali*, Roma, Meltemi

Colajanni A., 1997

- *Note sul futuro della professione antropologica: l'utilità dell'antropologia come problema teorico e applicativo*, in "Etnoantropologia", 6-7: 23-37

Dei F., 2005

- *Descrivere, teorizzare, testimoniare la violenza*, in *Antropologia della violenza*, Meltemi, Roma

Douglas M., 1990

- *Come pensano le istituzioni*, Il Mulino, Bologna

Foucault M., 1976

- *Sorvegliare e punire: la nascita della prigione*, Einaudi, Torino

Latour B., 2009

- *Non siamo mai stati moderni*, Elèuthera, Milano

Palmisano A.L., 2011

- *Anthropology in the post-Euclidean State, or from textual to oral anthropology*, "DADA", 1: 25-44

Palmisano A.L., 2012

- *Political anthropology and social order*, "DADA", 1: 47-60

Pizza G., 2005

- *Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo*, Carocci, Roma

Quaranta I., 2006

- *Antropologia medica*, Cortina, Milano

Settembre R., 2014

- *Gridavano e piangevano. La tortura in Italia, ciò che ci insegna Bolzaneto*, Einaudi, Torino

Simons A.J., 1998

- *The Company They Keep: Life Inside the U.S. Army Special Forces*, Avon Books, New York

